

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 08-07-2014

Messaggio n. 5887

OGGETTO: **Rilascio procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013 (Circolare 78/2014).**

Con la circolare n.78 del 17/06/2014 sono stati illustrati i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013.

Con messaggio n. 5613 del 26/06/2014 è stata avviata la fase di sperimentazione per l'acquisizione delle domande di sgravio ed è stata fornita la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML ed il manuale utente della procedura.

Si comunica che, a partire **dalle ore 15.00 di mercoledì 09/07/2014 alle ore 23.00 di giovedì 07/08/2014**, potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo sgravio per l'anno 2013.

Al fine di consentire la verifica e l'eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile **annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 08/08/2014**.

La circolare e il messaggio succitato sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto www.inps.it all'interno della sezione "Informazioni" - "Aziende, consulenti e professionisti" - "Sgravi contrattazione II livello 2013".

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it

Con riferimento, infine, alla determinazione della percentuale di sgravio spettante[1], si precisa che il contributo addizionale ASpl (1,40%) potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il Direttore Generale
Nori

[1] Si ricorda che, per la quota datoriale, il beneficio trova applicazione entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.